

## ABOLIZIONE AZIONI AL PORTATORE – NUOVE DISPOSIZIONI PENALI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER GLI AZIONISTI – COMPITI PER L’UFFICIO DI REVISIONE

*Autore: Rico A. Camponovo*

Dal 1 novembre 2019 le azioni al portatore non sono più ammesse. Le nuove disposizioni prescrivono inoltre che le azioni al portatore emesse prima di tale data dovranno essere convertite in azioni nominative entro il 30 aprile 2021. Nuovi compiti dell’ufficio di revisione, in particolare in caso di revisione ordinaria.

### **A Situazione iniziale, modifiche della legge**

La legge federale sull’attuazione delle raccomandazioni del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, entrata in vigore il 1° novembre 2019, inasprisce le disposizioni GAFI in vigore dal 1.7.2015 per società anonime ed a responsabilità limitata, abolendo completamente le azioni al portatore.

### **B Misure per le aziende**

Le società interessate devono convertire le azioni al portatore esistenti in azioni nominative entro il 30 aprile 2021 e comunicare all’Ufficio del Registro di Commercio la modifica degli statuti (vale anche per capitale condizionale e autorizzato).

I nuovi azionisti intestatari devono essere registrati del Consiglio di Amministrazione nel libro delle azioni (se del caso in un registro allestito di nuovo). Qualora i precedenti titolari di azioni al portatore non abbiano ottemperato all’obbligo di notifica in vigore dal 1.7.2015, il Consiglio di Amministrazione annoterà nel libro delle azioni che questi soci non potranno esercitare i diritti connessi alle rispettive

azioni. Le azioni convertite mantengono il loro valore nominale, la loro quota di liberazione e le loro caratteristiche relative al diritto di voto e ai diritti patrimoniali. La loro trasferibilità non è limitata. (Art. 4 cpv. 3 disposizioni transitorie DT CO). Nel caso in cui la società avesse emesso titoli in luogo di azioni al portatore il Consiglio di Amministrazione è obbligato a convertirli e/o a scambiarli.

### **C Misure coercitive e diritti di protezione**

Il 30 aprile 2021 ha luogo una conversione forzata di azioni al portatore in azioni nominative e la relativa iscrizione a registro di commercio viene allineata d’ufficio. Al 1° novembre 2024 le azioni al portatore detenute da azionisti che non si sono annunciati vengono annullate e sostituite da azioni proprie di cui la società può disporre liberamente (Art. 8 cpv. 1 DT CO).

Dopo una conversione forzata gli azionisti originari possono chiedere l’iscrizione al libro delle azioni solo per il tramite del giudice, previa approvazione della società e contro prova della sua qualità di azionista.

Gli azionisti le cui azioni sono state annullate per motivi a loro non imputabili possono, entro dieci anni dall'annullamento delle azioni, far valere nei confronti della società un diritto a un'indennità. Questo diritto deve essere esercitato entro il 31 ottobre 2034 (Art. 8 cpv. 2 DT CO).

### ***D Nuove disposizioni penali per organi e soci***

#### **1. Tenuta degli elenchi**

Un chiaro inasprimento avviene per gli organi. Ai sensi dell'art. 327a del Codice penale svizzero (cfr. riquadro), è punito con una sanzione pecuniaria chiunque ometta deliberatamente di tenere determinati registri in conformità alle disposizioni regolamentari o violi i relativi obblighi di diritto societario. Sono compresi gli elenchi della SA, della Sagl e della cooperativa.

#### **2. Obblighi di comunicazione**

Fino ad ora, in caso di violazione dell'obbligo di segnalazione, i diritti di voto erano sospesi e i diritti di proprietà decadevano. Non appena la notifica è stata effettuata successivamente, i diritti di proprietà che ne derivano possono essere fatti valere nuovamente (art. 697m cpv. 3 CO).

La violazione dell'obbligo di segnalazione è ora soggetta anche a sanzioni penali. Secondo l'art. 327 del Codice penale svizzero (cfr. riquadro), è punito con una sanzione pecuniaria chiunque non adempie intenzionalmente agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 697j cpv. 1-4 CO o all'art. 790a cpv. 1-4 CO di comunicare l'avente diritto economico delle azioni o delle azioni ordinarie. L'importo massimo della multa è di CHF 10'000 e il termine di prescrizione è di tre anni.

### ***E Eccezioni***

Le azioni al portatore possono essere ammesse anche in futuro se la società ha titoli azionari quotati in borsa o ha emesso azioni al portatore come titoli in forma scritturale. Queste società devono notificarlo all'Ufficio del registro di commercio entro il 30 aprile 2021.

### ***F Raccomandazioni ai clienti di revisione***

In qualità di ufficio di revisione (eventualmente anche come fiduciari), è consigliabile informare i propri clienti sulle misure più importanti.

Al cliente è da consigliare di

- convertire il più presto possibile (prima del 30.4.2021) le rimanenti azioni al portatore in azioni nominative mediante delibera dell'Assemblea generale ordinaria (AG). Attenzione! Se la suddetta AG viene prevista a questo scopo, può essere necessario anticiparla
- adeguare lo statuto di conseguenza, ovvero certificare per atto pubblico la delibera dell'assemblea generale (art. 647 CO)
- Le modifiche statutarie devono essere iscritte nel registro di commercio
- verificare se i documenti giustificativi necessari sono conservati correttamente e se l'accesso agli elenchi in Svizzera è sempre garantito (art. 686 e art. 697l CO)
- verificare che gli elenchi richiesti siano gestiti correttamente anche dopo la conversione
- I titolari di azioni al portatore che hanno già adempiuto ai loro obblighi di comunicazione devono essere iscritti di norma come azionisti registrati nel libro delle azioni
- Per gli altri titolari di azioni al portatore, i diritti di socio sono sospesi e i diritti di proprietà decadono, ciò che deve essere annotato nel libro delle azioni
- verificare che nessun azionista che abbia violato il suo obbligo di segnalazione possa esercitare i suoi diritti in qualità di azionista (responsabilità del CdA)
- Se la conversione obbligatoria avviene a partire dal 30.4.21, il CdA deve modificare lo statuto in occasione della prossima AG.

### ***G Obblighi di verifica e di osservazione dell'ufficio di revisione***

#### **1. Elenchi come libri contabili**

Poiché questi elenchi non sono equiparabili a libri contabili ai sensi dell'art. 957 CO, qualsiasi corrispondente comportamento scorretto degli organi nella tenuta dei medesimi non ha alcuna conseguenza ai fini della conferma della regolarità della contabilità e non può neppure costituire reato di inosservanza

delle norme legali sulla contabilità (art. 325 del Codice Penale).

## 2. Trasformazione coatta in azioni nominative

Se una società non converte volontariamente i propri titoli al portatore in titoli nominativi prima del 30 aprile 2021, a mio parere non vi è alcuna violazione della legge. Non è prescritta una conversione automatica. La conseguenza è la conversione automatica obbligatoria il 30 aprile 2021.

## 3. Obbligo di informazione in caso di revisione ordinaria

In caso di revisione ordinaria, il revisore deve segnalare per iscritto al consiglio di amministrazione le violazioni della legge e informare l'assemblea generale se le violazioni sono rilevanti o se il consiglio di amministrazione non adotta misure adeguate sulla base della relazione scritta (art. 728c cpv. 1 e 2 CO).

In caso di revisione ordinaria, la revisione del libro delle azioni costituisce normalmente oggetto di revisione annuale. Se il Consiglio di amministrazione tiene il libro delle azioni in modo errato, il revisore deve informare il Consiglio di amministrazione ed eventualmente l'Assemblea generale.

## 4. Obbligo di informazione in caso di revisione limitata

Conformemente allo Standard sulla Revisione Limitata (edizione 2015, cifra 1.6 cpv. 3 e cifra 8.3.2.1), non vi è alcun obbligo legale di fornire informazioni in caso di violazioni della legge, dello Statuto o del Regolamento Organizzativo che non siano direttamente collegate alla contabilità. In casi eccezionali, tali informazioni devono essere fornite,

- se sono essenziali,
- se hanno un collegamento diretto con i conti annuali
- e se le fattispecie sono state constatate nel quadro dell'esecuzione delle procedure di revisione (ad es. dalla interrogazione)

In caso di revisione limitata la verifica del libro delle azioni non fa normalmente parte del programma di revisione. Di norma, la tenuta degli elenchi non ha un collegamento diretto con il conto annuale e non

costituisce pertanto oggetto di interrogazione al CdA. Per questo motivo, di norma non vi è l'obbligo di fornire informazioni in caso di revisione limitata.

Sono possibili eccezioni, ad esempio se il Consiglio d'amministrazione effettua automaticamente le relative notifiche all'ufficio di revisione. Anche le azioni al portatore di proprietà di azionisti non regolarmente annunciati e per questo sostituite da azioni proprie possono generare una errata presentazione del capitale azionario che può portare ad un collegamento diretto con il bilancio.

**Discuteremo di questa innovazione nel seminario "Questioni legali attuali dei revisori delle PMI" nel 2020, in modo che possiate svolgere adeguatamente il vostro ruolo di revisori.**

## NON DIMENTICARE

**Nel 2020, questi e altri temi di attualità saranno discussi nel seminario "Questioni giuridiche attuali dei revisori dei conti delle PMI". Si prega di registrarsi. Troverete tutte le informazioni sulla homepage:**

**<https://www.camponovorevisionsrecht.ch/seminare-i/>**

## SEMINARI 2020 IN LINGUA ITALIANA

*11 settembre LUGANO (de la Paix)*

*14 settembre LOCARNO (Belvedere)*

**PS:** alla mia pagina web trovate ulteriori informazioni e tutte le Newsletter passate.

**Art. 327 CP – Violazione dell’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali**

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 697j capoversi 1–4 o all’articolo 790a capoversi 1–4 del Codice delle obbligazioni (CO) di annunciare l’avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali, è punito con la multa.

**Art. 327a CP – Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi**

Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario:

- a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all’articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all’articolo 697i CO;
- b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all’articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all’articolo 790a capoverso 5 CO in combinato disposto con l’articolo 697i CO;
- c. nel caso di una società cooperativa, l’elenco dei soci di cui all’articolo 837 capoversi 1 e 2 CO;
- d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile (art. 36 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi), il registro delle azioni d’imprenditore o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori di cui all’articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi, è punito con la multa.